



## LINEE GUIDA SU BULLISMO E CYBERBULLISMO Scuola secondaria I grado e Licei

### Premesse

La realtà del bullismo è, da tempo, ampiamente diffusa nella scuola, anche se spesso sottovalutata o sottaciuta. Sono diverse e numerose le evidenze che sostengono l'importanza di intervenire con urgenza, per migliorare il clima relazionale all'interno delle istituzioni scolastiche, elemento che presenta il presupposto ineludibile di ogni azione educativa.

Per **bullismo** si intende un *fenomeno definito come il reiterarsi nel tempo di comportamenti e atteggiamenti aggressivi, diretti o indiretti, volti a sopraffare con l'intenzione di nuocere mediante l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica perpetrate in modo intenzionale e sistematico da parte di una o più persone ai danni di una vittima, la quale spesso non sa come reagire.*

Il termine sta ad indicare un fenomeno sociale alquanto diffuso, che spesso si sviluppa proprio in ambito scolastico e che quindi necessita di interventi diretti anche da parte delle istituzioni scolastiche.

Il problema del bullismo si configura come un fenomeno sociale estremamente complesso, non riconducibile alla sola condotta di singoli, ma che riguarda il **gruppo dei pari** nel suo insieme. Tra i coetanei, infatti, il fenomeno spesso si diffonde grazie a dinamiche di gruppo, soprattutto in presenza di atteggiamenti di tacita accettazione delle prepotenze ai danni dei più deboli.

Gli elementi che lo caratterizzano sono: la *continuità*, la *ripetitività*, la *differenza di forze* tra le due parti, la *disparità* nel rapporto, la *persistenza* nel tempo e l'*intenzionalità* nella prepotenza o nell'atto violento.

Esistono due forme di bullismo:

- **bullismo diretto** in cui sono evidenti le prepotenze fisiche ("scherzi" di cattivo gusto, spintoni, calci, schiaffi, etc.) e/o verbali (offese, attribuzioni di soprannomi ridicoli o volgari, turpiloquio);
- **bullismo indiretto**, in cui il bullo (e il suo gruppo di seguaci) non affronta direttamente la vittima, ma agisce diffondendo dicerie sul conto della stessa, escludendola dal gruppo dei pari, diffondendo calunnie e pettegolezzi, isolandola socialmente.

Nel bullismo vi è una **relazione diretta tra bullo e vittima**, o addirittura una interdipendenza. Il bullo appare, di solito, un soggetto sicuro di sé, ma non necessariamente aggressivo; tende ad ostentare la sua supremazia di fronte al gruppo dei coetanei prevaricando su un soggetto più debole. La vittima, al contrario, può avere un basso livello di autostima, risultando più ansiosa ed insicura rispetto agli altri, cauta, sensibile e calma, impotente di fronte al bullo. La definizione di vittima non è, però, univoca, dato che D. Olweus ne distingue tre tipi: passiva/sottomessa, provocatrice, ambigua, reattiva.

Gli **atti di bullismo** possono essere di varia natura (G. Gini 2005):

1. fisica: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui;
2. verbale: manifesta (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosta (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
3. relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) o manipolativa (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima);
4. strumentale: rubare, rompere oggetti altrui, pretendere denaro o materiale scolastico.

Il fenomeno del bullismo tende a violare dei principi fondamentali della nostra Costituzione, entrata in vigore nel gennaio 1948, ed in particolare il principio di uguaglianza (art. 3), il principio che garantisce come inviolabili i diritti dell'uomo (art.2), il diritto all'istruzione (art.34) e soprattutto il diritto alla salute (art.32). Non è rinvenibile nel nostro ordinamento giuridico una



fattispecie tipica di bullismo, anche se le condotte poste in essere dagli studenti concentrano intorno ad esse varie fattispecie di reato previste dal codice penale.

Tale fenomeno interessa:

- 1) il **diritto penale** (perché gli episodi possono integrare fattispecie tipiche di reato),
- 2) il **diritto civile** (perché il bullo può cagionare dei danni alle cose o alle persone ed essere tenuto a risarcirli).

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei vari social e l'uso degli smartphone. Il cyberbullo ha la percezione di rimanere anonimo, e ciò gli consente di essere più ingiurioso ed offensivo, ritenendo di godere di una minore probabilità di essere scoperto e punito.

Il mondo digitale e virtuale nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni e le famiglie e gli studenti stessi, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità.

### **La Legge n.71/17**

La legge 29 maggio 2017 n.71 - entrata in vigore il 18 giugno 2017 - così definisce il cyberbullismo: *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”*

**Obiettivo di queste linee guida è quello di orientare la scuola nell'individuazione e nella prevenzione dei comportamenti devianti, troppo spesso ignorati o minimizzati.**

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, come previsto: - dagli artt. 2-3-32-33-34 della Costituzione Italiana;

- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante *“Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”*; - dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante “l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante *“Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”*;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06 recante *indicazioni ed orientamenti sulla partecipazione studentesca*;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante *“Statuto delle studentesse e degli studenti”*;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dalle fattispecie di reato previste dal Codice Penale (ad esempio, artt.581582-594-595-610-612-635) e dagli artt. 331 e 332 Codice di Procedura Penale sull'obbligo di denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048 del Codice Civile sui fatti illeciti;



- dalla Legge n.71/2017 e dall'Aggiornamento delle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

### **Come cambia la scuola?**

La legge definisce il ruolo dei diversi attori del mondo della scuola nella promozione di attività preventive, educative e ri-educative. L'insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo, sia che si trovino nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, e senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

**a.** Ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;

**b.** Secondo quanto già previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola) per il triennio 2017-2019 è prevista una formazione del personale scolastico sul tema;

**c.** Verrà promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;

**d.** In un'ottica di alleanza educativa, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo – che non siano reati - informerà tempestivamente i genitori dei minori coinvolti;

**e.** Le istituzioni scolastiche devono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi. Gli uffici scolastici regionali sono chiamati a promuovere progetti elaborati nelle scuole, nonché azioni integrate sul territorio di contrasto del cyberbullismo e educazione alla legalità.

Le "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo" indirizzano le scuole, per la realizzazione delle attività di prevenzione, al Progetto "Generazioni Connesse": è un progetto coordinato dal MIUR, sostenuto dalla Commissione Europea, con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche una serie di strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui:

- attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alle comunità scolastiche (insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori) che intraprenderanno un percorso dedicato;

- attività di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con la Polizia di Stato per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete.

Un ulteriore strumento per contrastare comportamenti dannosi online e allo stesso tempo accrescere la conoscenza del fenomeno è "iGloss@ 1.12, l'Abc dei comportamenti devianti online", elaborato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Il glossario offre una sintetica spiegazione delle principali caratteristiche delle condotte devianti e dei risvolti socio-giuridici. L'obiettivo non è esclusivamente descrivere e inquadrare i nuovi fenomeni della devianza online, ma favorire, altresì, l'acquisizione di consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie di queste specifiche trasgressioni. Il glossario, disponibile online sul sito del Ministero della Giustizia ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)), è rivolto a operatori dei servizi sociali, sanitari, giudiziari, giovani e loro genitori.

### **Responsabilità**

**IL DIRIGENTE:** individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo; coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;



prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata; promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; salvo che il fatto costituisca reato, se viene a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i genitori/tutore dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

**IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO":** promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,... per realizzare un progetto di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

**IL COLLEGIO DOCENTI:** promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

**IL CONSIGLIO DI INTERCLASSE/ CONSIGLIO DI CLASSE :** pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

**IL DOCENTE:** intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

**I GENITORI:** partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; sono attenti ai comportamenti dei propri figli; vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti; conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità che hanno debitamente sottoscritto; conoscono il codice di comportamento dello studente; conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio e conoscono l'obbligo di denuncia cui sono tenuti gli operatori della scuola (in quanto pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) in caso di reati procedibili d'ufficio commessi o subiti dai figli.



**GLI ALUNNI:** sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; possono operare come tutor per altri studenti; si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità; imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano; sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente (la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto, infatti, è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti); sono consapevoli che durante le lezioni o le attività didattiche in genere non si possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità che hanno debitamente sottoscritto.

Gli alunni sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti a segnalare agli organi preposti (Dirigente, referente, docenti, educatori, personale ATA incaricato di pubblico servizio, psicologo, etc...) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui siano a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita la loro riservatezza.

### **Mancanze disciplinari**

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo: la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata, l'intenzione di nuocere e l'isolamento della vittima.

Rientrano, a titolo esemplificativo, nel Cyberbullismo:

**flaming:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare, **harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi, **cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità, **denigrazione** : pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori,

**outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico,

**impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima,

**esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line,

**sexting:** invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

### **Misure sanzionatorie**

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono volte alla rieducazione e al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente, nonché al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Considerato che la responsabilità disciplinare è personale, la sanzione deve apparire come la conseguenza dell'atto di bullismo o di cyberbullismo messo in atto dallo studente cui è comminata: deve essere proporzionata all'infrazione, temporanea, ispirata al principio di gradualità, tenendo presente la situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori.



## PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

Qualora il personale scolastico si trovasse di fronte ad un caso di possibile bullismo/cyberbullismo, la procedura sarà la seguente:

### FASE 1

- Il docente/educatore/personale ATA raccoglie e verifica tempestivamente la notizia informando il referente ed il Dirigente Scolastico.
- Il docente/educatore/personale ATA condivide gli elementi di fatto raccolti con il referente e il Dirigente Scolastico al fine di decifrare la situazione (si tratta di condotte riconducibili a bullismo/cyberbullismo? Se sì, trattasi di reati procedibili d'ufficio oppure condotte pregiudizievoli? Quale tipologia? Verifica delle relative procedure).
- Successivamente procede, entro 72 ore dalla notizia, ad una comunicazione ufficiale del caso al Dirigente Scolastico ed al referente, compilando il modello di segnalazione/verbale di informazione da protocollare in forma riservata.

### FASE 2 A) – SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO (non reati procedibili d'ufficio)

- Il Dirigente Scolastico ed il referente coordineranno tempestivamente le prime azioni urgenti di tutela, consistenti in: a) supporto alla vittima e colloquio/convocazione dell'incolpato, b) presentazione dell'informativa ai genitori dei minori coinvolti, c) segnalazione alla Polizia Postale per l'eventuale rimozione di materiale on line e, su indicazione della stessa, fornire informativa alla classe per evitare diffusione di materiale, d) convocazione di un consiglio di classe urgente/straordinario per la valutazione dell'adozione di sanzioni disciplinari.
- Qualora il Dirigente, assunte le necessarie informazioni, non ritenga che il fatto segnalato costituisca comportamento di bullismo o cyberbullismo procede, d'intesa con il referente, ad archiviare la notizia ricevuta con proprio provvedimento motivato.
- Il Dirigente Scolastico, che può essere coadiuvato da referente/altri insegnanti, a) convocherà i genitori (sollecitandoli in caso di non pronta collaborazione), b) nelle successive settimane segnalerà ai Servizi Sociali Territoriali con il consenso dei genitori, oppure senza il consenso, nel caso in cui la situazione pregiudizievole/pericolosa permanga, c) segnalerà alla Procura, presso il Tribunale per i Minori, se il pregiudizio/pericolo permane e nessuno si è ancora attivato.
- Il Dirigente Scolastico ed il referente coordineranno gli interventi e la relativa progettualità di prevenzione, collaboreranno con altri soggetti istituzionali. Verranno avviate azioni di formazione e prevenzione in classe: a) accoglienza e dialogo/ascolto nei confronti della vittima, b) percorsi di sensibilizzazione e formazione per tutta la classe (attività pratiche, giochi di ruolo, etc) ed inoltre eventuale proposta di percorsi formativi di prevenzione articolati e pluriennali, c) attività specifiche di sostegno (eventuali incontri con psicologi/esperti Polizia Postale) rivolte alla classe o alla scuola, d) istituzione di uno sportello di ascolto in orario scolastico.
- Il Dirigente Scolastico ed il referente collaboreranno poi con i Servizi Sociali, coordineranno gli interventi ed in particolare le azioni di sostegno individuale proponendo: a) percorsi di sostegno psicologico specifico (con figure interne alla scuola o/e in accordo con i Servizi Sociali), b) azioni educative individuali o altre azioni concordate con i Servizi Sociali, c) attività di sostegno al nucleo familiare, gestite e concordate con i Servizi Sociali.



- Il Dirigente Scolastico ed il referente coordineranno gli interventi e la relativa progettualità di prevenzione proponendo incontri formativi/informativi con i genitori di tutta la classe.

## **FASE 2 B) – SITUAZIONE DI REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO**

- Il Dirigente effettuerà denuncia per iscritto controfirmata dal docente/educatore/personale ATA che ha avuto notizia del fatto.
- Qualora il Dirigente, assunte le necessarie informazioni, non ritenga che il fatto segnalato costituisca fattispecie procedibile d'ufficio ovvero comportamento di bullismo o cyberbullismo procede, d'intesa con il referente, ad archiviare la notizia ricevuta con proprio provvedimento motivato.
- In assenza di denuncia o archiviazione nel termine di 20 giorni il docente/educatore/personale ATA che ha avuto notizia del fatto provvederà autonomamente alla presentazione della denuncia.
- In base all'art. 5 del D.Lgs. n. 7172017, il Dirigente non è tenuto ad informare i genitori dei minori coinvolti, ma sarà l'autorità inquirente a dare eventuali indicazioni.
- La denuncia può essere presentata presso i Carabinieri, la Polizia Postale, la Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario (se il reato è commesso da un adulto) o presso la Procura del Tribunale per i minorenni (se il reato è commesso da un minore).
- La denuncia (art. 332 c.p.p.) conterrà: gli elementi essenziali del fatto (descrizione di ciò che si è osservato o che è stato riferito, senza commenti o giudizi), il giorno dell'acquisizione della notizia, fonti di prova già note (es. foto/video), generalità, domicilio e quanto altro valga all'identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di chi sia in grado di riferire.
- La denuncia è in forma libera.
- E' lasciata facoltà al Dirigente di informare il Consiglio di Classe, nella sola componente docente, che è stata presentata una denuncia e quale ne sia il contenuto. I docenti sono tenuti alla riservatezza.